

Mozione n. 75

presentata in data 6 maggio 2021

ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

Ricostruzione, detrazione IVA da parte di imprese soggette a regime ordinario ai fini della medesima imposta

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- In materia di ricostruzione produttiva l'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. stabilisce che il diritto al contributo spetta ai titolari di attività produttive ovvero a chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli eventi sismici risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
- l'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 stabilisce che il contributo relativo agli interventi di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di edifici funzionali alle attività di impresa è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito al singolo edificio.

Constatato che:

- vi è la difficoltà delle imprese beneficiare del contributo ad anticipare l'IVA, tanto da ritardare per tali motivazioni la presentazione delle istanze di contributo o, qualora presentate, a vedersi bloccati i cantieri da parte dell'impresa esecutrice dei lavori che si trova remunerata solo per la parte imponibile coperta dal finanziamento agevolato con il credito di imposta e non anche dell'intero importo ad essa spettante e dunque subisce un pregiudizio economico non colmabile;
- alla difficoltà di anticipazione dell'IVA si accompagna anche la difficoltà di usufruire della relativa detrazione, in relazione ai tempi di compensazione in contabilità, di norma molto lunghi nonché alla concreta capacità di recupero indissolubilmente collegata al fatturato dell'impresa, a cui si aggiunge l'impossibilità, nella maggior parte dei casi, ad ottenerne il rimborso.
- il meccanismo dell'IVA si fonda principalmente sul principio di neutralità, che si sostanzia nello stretto collegamento fra operazioni attive ed operazioni passive. La normativa in materia (d.P.R. 633/1972 e s.m.i.) prevede che dall'IVA dovuta sulle operazioni attive (art. 17) sia detraibile (art. 19) l'imposta relativa all'acquisto di beni o servizi necessari per l'esercizio vero e proprio dell'impresa, effettivamente destinati dall'imprenditore alla realizzazione degli scopi produttivi programmati;
- tale aspetto è particolarmente emergente nell'ambito della ricostruzione dove il diritto al contributo è posto in capo all'impresa non necessariamente proprietaria dell'edificio, fattispecie

particolarmente diffusa in agricoltura, dove esercita la sua attività per cui diventa pressoché impossibile poter detrarre l'IVA assolta in relazione a costi sostenuti per effettuare migliorie su beni di terzi.

Rilevato che:

- a seguito di quanto sopra esposto consegue l'impossibilità pressoché generalizzata, in presenza di contributi di ricostruzione erogati a favore di imprese-soggetti passivi ai fini IVA, di poter ottenere il rimborso della stessa imposta.
- tutto ciò rischia di paralizzare la ricostruzione produttiva perché l'impossibilità dell'anticipazione dell'Iva si traduce in un danno economico ancor più rilevante di quello creato dallo stesso sisma.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

A chiedere al Governo una modifica normativa che preveda il riconoscimento dell'Iva, per i contributi alle imprese connessi alla ricostruzione, come costo nel caso di rinuncia alla detrazione della stessa.